

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti magistrati

Dott. Cofano Edoardo

Dott.ssa Benedetta Orsetta Thellung

Dott. Pasquale Cabato

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. *omissis* del ruolo generale contenzioso dell'anno 2011, trattenuta in decisione il 13/12/2016.

tra

FIDEIUSSRORE, FIGLIA E CONIUGE

SOCIETÀ DI LEASING

Appellanti

Appellata

BANCA

avente ad oggetto: Azione di revocatoria ordinaria.

Appellata Contumace

Giudice Ausiliario Relatore

Presidente

Consigliere

CONCLUSIONI

All'udienza del 13/12/2016 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A) Con atto di citazione notificato il 18/09/2006, SOCIETÀ DI LEASING conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma FIDEIUSSORE, FIGLIA E CONIUGE per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della SOCIETÀ DI LEASING in persona del legale rappresentante pro-tempore, e con riferimento ai crediti dalla stessa società attrice vantati nei confronti del sig. FIDEIUSSORE, in forza delle garanzie fideiussorie da quest'ultimo prestate a favore della SOCIETÀ DI LEASING con lettere di fideiussione rispettivamente in data 29 giugno 2004 quanto al contratto omissis, in data 17 gennaio 2005 quanto al contratto n. omissis, in data 17 gennaio 2005 quanto al contratto n omissis, in data 20 luglio 2005 quanto al contratto n. omissis ed in data 19 luglio 2005 quanto al contratto n. omissis, nonché in virtù del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna in data 22-25 luglio 2006 n. *omissis* dichiarato provvisoriamente esecutivo - crediti allo stato quantificabili in Euro 550.864,85 di cui devono aggiungersi gli interessi maturati e maturandi in epoca successiva alla domanda in sede monitoria e le spese per la procedura monitoria liquidate in decreto in complessivi Euro 3.016,89 più rimborso delle spese generali oltre a quelle successive- dell'atto a rogito notaio dott. *omissis* di Napoli in data 10 febbraio 2006 rep. n. omissis, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli in data 22 febbraio 2006 al n. omissis di registro generale ed al n. omissis di registro particolare, con il quale il sig. FIDEIUSSRORE ha donato alla FIGLIA la nuda proprietà con riferimento alle seguenti undici unità immobiliari ad uso negozio tutte facenti parte, al piano terra, del fabbricato sito in Comune di Torre Annunziata (NA), via Plinio, a cominciare dalla prima nell'angolo sud-est del fabbricato e così per le altri dieci, l'una di seguito all'altra, intervallate dai due portoni d'ingresso del fabbricato contraddistinti dai numeri civici n. omissis e n. omissis di via omissis che servono rispettivamente le scale A e B del fabbricato, unità



immobiliari di categoria omissis identificate dai civici nn. omissis della detta via omissis e distinte al N.C.E.U. del Comune di Torre Annunziata al foglio omissis, dell'atto a rogito notaio Dott. omissis di Napoli in data 14 marzo 2006 rep omissis, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Îmmobiliari di Napoli in data 17 marzo 2006 al n. omissis di registro generale ed al n. omissis di registro particolare, con il quale il sig FIDEIUSSORE ha rinunziato a titolo gratuito al diritto di usufrutto che si era riservato in occasione della predetta donazione sulle più sopra descritte undici unità immobiliari ad uso negozio site in Torre Annunziata, Via omissis nn. omissis nonché per quanto occorrere possa, dell'atto a rogito notaio dott. omissis di Napoli in data 13 marzo 2006 rep. n omissis, trascritto presso la Conservatoria del Registri Immobiliari di Napoli in data 17 marzo 2006 al n. omissis di registro generale e al n. omissis di registro particolare, con il quale i coniugi sig.ri FIGLIA E CONIUGE hanno costituito un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia il diritto di nuda proprietà donato alla sig.ra FIGLIA dal sig. FIDEIUSSORE sulle più sopra descritte undici unità immobiliari ad uso negozio site in Torre Annunziata, Via omissis nn. omissis, con ogni conseguente pronuncia e così con declaratoria altresì del diritto della SOCIETÀ DI LEASING in persona del legale rappresentante pro-tempore, di promuovere a tutela dei detti propri crediti ex art. 2902 c.c. e nei confronti della sig.ra FIGLIA le azioni esecutive o conservative sulle undici sopra descritte porzioni immobiliari e così con declaratoria del diritto della SOCIETÀ DI LEASING in persona del legale rappresentante pro- tempore di soddisfarsi sul prezzo della futura espropriazione delle dette undici porzioni immobiliari oggetto di causa con la preferenza alla stessa SOCIETÀ DI LEASING spettante ai sensi del medesimo art. 2902 c.c. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari.

- B) Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale depositata il 05/01/2007, si costituivano FIDEIUSSORE, FIGLIA E CONIUGE, chiedendo: "Per il sig. FIDEIUSSORE: A) Respingere la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dalla società attrice; B) In accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiari risolti i contratti di leasing in danno della SOCIETÀ DI LEASING condannando quest'ultima alla restituzione di tutte le rate riscosse e dichiarando non dovute quelle scadute e da scadere; C) In subordine designare un C.T.U. per la verifica, l'accertamento e la quantificazione degli interessi moratori laddove fossero dovuti; D) Attesa l'apertura della procedura concorsuale di concordato preventivo per la SOCIETÀ GARANTE sospendere l'odierno processo sino alla chiusura del concordato, onde accertare quale sia l'eventuale debito residuale del fideiussore. Per i sig.ri FIGLIA e CONIUGE: A) Respingere la domanda di revocatoria della donazione e del fondo patrimoniale avanzata dalla società attrice nei loro confronti per l'inesistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. B) In subordine, sospendere il processo in attesa della terminazione del reale eventuale debito posto a carico del sig. FIDEIUSSORE onde consentire ad essi di valutare un intervento sostitutorio del debitore. Con vittoria di spese."
- C) Con comparsa di costituzione depositata il 27/11/2007 interveniva nel giudizio BANCA, creditrice di FIDEIUSSORE per euro 134.339,63, aderendo alla domanda formulata dalla SOCIETÀ DI LEASING.
- **D**) Depositata documentazione e assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc, la causa, senza ulteriore attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190.
- E) Con sentenza n. omissis del 03/11/2009 e deposita il 18/01/2010, il Tribunale di Roma, ottava sezione civile, Dott.ssa Laura Avvisati, così provvedeva: "Accerta e dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cc nei confronti di SOCIETÀ DI LEASING dei seguenti atti: a) dell'atto di donazione per notaio omissis di Napoli del 10.2.2006 rep. omissis, con il quale



FIDEIUSSORE ha donato alla propria FIGLIA la nuda proprietà, con riserva per sé del diritto di usufrutto vitalizio, di undici unità immobiliari ad uso commerciale site in Torre Annunziata, facenti parte del fabbricato di via omissis nn. omissis, locali rispettivamente distinti dai civici nn. 7 omissis di via omissis e riportati nel Catasto Fabbricai di Torre Annunziata con i seguenti dati: omissis; b) dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale per notaio omissis di Napoli, del 13.3.2006 rep. omissis, con il quale i coniugi FIGLIA e CONIUGE hanno costituito un fondo patrimoniale, destinando a far fronte ai bisogni della famiglia il diritto di nuda proprietà sugli immobili di cui sopra; c) dell'atto del 14.3.2006 per notaio omissis di Napoli rep. omissis, con il quale FIDEIUSSORE ha rinunziato puramente e semplicemente al diritto di usufrutto a lui spettante sugli immobili di cui sopra. Dichiara inammissibile l'intervento autonomo della BANCA. Condanna FIDEIUSSORE, FIGLIA E CONIUGE a rifondere all'attrice SOCIETÀ DI LEASING spa le spese processuali che liquida in complessivi 10.500,00, ivi compresi e 3.000,00 per diritti e 6.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge. Compensa le spese tra la BANCA e convenuti. Dispone l'annotazione della presente sentenza in margine della trascrizione degli atti di cui sopra."

- **F**) Con atto di appello tempestivamente notificato il 02/03/2011, FIDEIUSSORE, FIGLIA E CONIUGE hanno proposto gravame con tre motivi di appello, chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva, la totale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
- G) Con comparsa di costituzione depositata il 09/07/2011, l'appellata SOCIETÀ DI LEASING ha chiesto il rigetto della formulata istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'impugnata sentenza, dell'appello e di tutte le domande formulate anche in via riconvenzionale, con vittoria di spese.
- **H**) Restava contumace la BANCA in persona del legale rappresentante p.t, nonostante la regolarità della notifica.
- I) Con ordinanza resa all'udienza del 20/09/2011 la Corte dichiarava inammissibile la richiesta di sospensiva in relazione al capo della sentenza che dichiarava l'inefficacia degli atti notarili e infondata la richiesta di sospensiva in relazione al capo di condanna alle spese.
- L) Nel corso del giudizio si costituiva per gli appellanti l'avv. *omissis* in aggiunta al procuratore costituito e, per la banca, l'Avv. *omissis* in sostituzione dei precedenti difensori.
- M) La causa all'udienza del 13/12/2016 veniva trattenuta in decisione.
- N) Con ordinanza del 07/03/2017 la difesa degli appellanti veniva rimessa in termini per il deposito di memoria di replica per un documentato ritardo nell'accesso al fascicolo informatico.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

Con il PRIMO MOTIVO di appello, gli appellanti, dopo aver dedotto la pendenza di altro giudizio presso il Tribunale di Bologna con "perfetta identità di almeno due protagonisti ma dell'intero oggetto" ed evidenziata la possibilità di un "contrasto dei giudicati", lamentano la "erronea disapplicazione del disposto sancito dall'art. 295 cpc". Il motivo è infondato.

Sul punto la Suprema Corte, chiariti i presupposti per l'applicazione dell'art. 295 cpc (Cass. S.U. 10027/12), ha affermato, confermando un orientamento già pacifico, che "l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc non può essere oggetto di sospensione quando la



infondatezza del credito da tutelare sia stato contestato in separato giudizio, in quanto non è possibile ravvisare, nel caso di specie un'ipotesi potenziale di conflitto tra giudicati" (Cass. 17275/13, ma nello stesso senso anche Cass. 18321/15 e Cass. 2673716).

Il Tribunale ha, quindi, correttamente rigettato l'istanza proposta da FIDEIUSSORE, FIGLIA E CONIUGE, escludendo, sulla scorta delle formulate domande, la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.

Con il SECONDO MOTIVO di gravame, gli appellanti, senza nulla specificamente argomentare circa la sussistenza o meno degli elementi dall'art. 2901 cc, censurano la sentenza di primo grado perché avrebbe violato e/o disapplicato l'art. 132 cpc,, limitandosi ad indicare soltanto definizioni tecniche degli istituti codicistici.

In particolare, gli appellanti lamentano la mancata valutazione delle eccezioni sollevate dai coniugi FIGLIA E CONIUGE in ordine all'assoluta impossibilità di imputare a costoro la consapevolezza del pregiudizio che la donazione avrebbe arrecato ai creditori.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla assoluta mancanza di allegazioni probatorie a sostegno delle formulate deduzioni ed eccezioni, circostanza pure rilevante, occorre evidenziare, nella ricostruzione della vicenda, che tra l'atto di donazione della nuda proprietà dei cespiti da FIDEIUSSORE alla FIGLIA e l'atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi FIGLIA E CONIUGE, trascorrevano soltanto 31 giorni, mentre tra la data di costituzione del fondo patrimoniale e la data in cui FIDEIUSSORE rinunziava al diritto di usufrutto sui detti beni, trascorreva soltanto un giorno, senza trascurare il fatto che tutti gli atti sono stati rogati a Napoli dallo stesso Notaio e che il fondo patrimoniale era stato costituito su beni in nuda proprietà.

Le richiamate operazioni immobiliari sono poi avvenute nello stesso periodo (febbraio / marzo 2006) in cui sono rimasti insoluti i canoni relativi ai cinque *leasing* stipulati dalla società utilizzatrice dei beni, partecipata da FIDEIUSSORE.

Si aggiunga che, così come la donazione e la rinunzia al diritto di usufrutto, la costituzione del fondo patrimoniale è un tipico atto di liberalità e può essere dichiarato inefficace perché di fatto riduce la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. Nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta il 13/03/2006 su beni in nuda proprietà ricevuti da FIGLIA in donazione un mese prima, era chiaramente preordinata al successivo atto di rinunzia al diritto di usufrutto, peraltro rogato dallo stesso notaio soltanto il giorno dopo.

Ebbene, tenuto conto che l'azione revocatoria può essere proposta in presenza di una ragione di credito, nel caso di specie esistente ed anteriore agli atti di disposizione, anche se non ancora giudizialmente accertata nel suo ammontare, vanno sicuramente ritenuti sussistenti, rispetto ai tre atti notarili, tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia, come correttamente ritenuto dal Tribunale.

Evidenziata la gratuità dei tre atti notarili posti in essere dagli appellanti e la sussistenza del requisito oggettivo, deve sicuramente ravvisarsi nel caso di specie anche la consapevolezza, da parte di tutti i partecipanti alla complessiva operazione economica, considerato lo stretto



rapporto tra le parti e la modalità con cui il tutto è avvenuto, del pregiudizio arrecato alle ragioni del ereditare.

Il percorso logico — giuridico seguito dal Tribunale risulta dunque esente da censure e non viene scalfito dalle doglianze di parte appellante.

Con il TERZO MOTIVO di appello, gli appellanti censurano la sentenza perché avrebbe omesso ogni valutazione della domanda riconvenzionale.

Il motivo di gravame va respinto.

FIDEIUSSORE nel giudizio di primo grado ha proposto domanda riconvenzionale dal contenuto pressoché identico alle domanda già formulata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Bologna e, comunque, in violazione dell'art. 36 cpc, come correttamente rilevato dalla banca.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale, ravvisata una ragione di credito, ha accolto la domanda di revocatoria.

Su queste basi non può configurarsi la dedotta violazione dell'art. 112 cpc in quanto la decisione adottata dal Giudice di primo grado comporta la reiezione della pretesa dell'appellante, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico — giuridica della pronunzia (Cass. 16788/06; Cass. 20311/11)

Le spese di lite del grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate, per l'attività svolta, secondo lo scaglione di riferimento.

P.Q.M

la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da FIDEIUSSORE, FIGLIA E CONIUGE, avverso la sentenza n. *omissis* del 18/01/2010 del Tribunale di Roma, ottava sezione civile, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello perché infondato.
- 2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in complessivi euro 8.066,00 (studio, fase introduttiva e fase decisionale), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 04/07/2017.

Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. P.Cabato

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy